

## DELIBERAZIONE N. 39

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE COMUNE DI NEMBRO E AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO AI SENSI ARTT. 2-3 LEGGE 244/07 ED ART. 14, COMMA 32 DEL D.L. 31.05.2010 N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 30.07.2010 N. 122

L'anno **2013** addì **28** del mese di **Novembre** alle ore 20.30 c.c. nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 267/00, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in seduta i consiglieri Comunali. All'appello risultano:

Cancelli Claudio	SI	Masseroli Bruno	SI
Comotti Gianluigi	SI	Morotti Luca	SI
Mignani Candida	SI	Morlotti Giovanni Franco	SI
Pulcini Massimo	SI	Moioli Fabio	SI
Foresti Andrea	SI	Bergamelli Tiziana	SI
Marcassoli Caterina	SI	Bergamelli Amos	NO
Birolini Giuseppe	SI		
Gherardi Michele	SI		
Noris Marina	SI		
Sirtoli Irene	SI		
Bergamelli Orazio	SI		

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Dott. Salvatore Alletto il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Cancelli Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**Oggetto: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE COMUNE DI NEMBRO E AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO AI SENSI ARTT. 2-3 LEGGE 244/07 ED ART. 14, COMMA 32 DEL D.L. 31.05.2010 N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 30.07.2010 N. 122.**

Sono presenti alla seduta gli Assessori non consiglieri sig.ra Maria Graziella Picinali e sig. Francesco Mario Ghilardi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, allegati alla presente sotto le lettere "A" e "B", ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 17, prot. n. 11284, del 30/09/2013, di individuazione dei titolari delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 22/04/2013 ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, della Relazione Previsionale e Programmatica e del bilancio pluriennale 2013/2015";

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

#### **PREMESSO:**

- che la Legge 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Leg.vo 165/2001;

- che, in particolare, l'art. 3, comma 27, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Leg.vo 30.03.2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né per assumere o mantenere

direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, ammettendo comunque sempre la costituzione di società che producono servizi di interesse generale;

- che il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

- che entro il 31.12.2010 le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Leg.vo 30.03.2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, devono provvedere all'espletamento della ricognizione delle partecipate ed eventualmente avviare le procedure di scissione delle società non strumentali;

CONSIDERATO CHE il comma 27 non si applica alle società strumentali oggetto dell'art.13 del D.L. 13/2006 (Decreto Bersani) ossia a quelle società che producono beni e servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento, e con i quali l'Ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali;

VISTO il parere n. 48 del 25/06/2008 espresso dalla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Lombardia – nel quale è stabilito che il divieto di mantenere tali partecipazioni valga per le società che si prefiggono scopi prettamente industriali e commerciali (dalla progettazione, costruzione e gestione di scali ferroviari, aree logistiche e poli merci sul territorio nazionale, al trasporto e noleggio di mezzi stradali e ferroviari, alla realizzazione di servizi telematici e telefonici, fino alla progettazione e realizzazione di aree verdi) se questi ultimi prevalgono sul pubblico interesse, e che “il risultato della necessaria attività ricognitiva deve condurre l'ente ad esprimersi caso per caso con una motivata delibera ad hoc, che verifichi le citate condizioni e adotti i provvedimenti conseguenti”;

TENUTO CONTO della modifica introdotta dall'art. 18 comma 4-octies del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito in Legge n. 2/2009), che ha espunto dal testo originario il riferimento anche delle partecipazioni indirette, con ciò indicando una volontà del legislatore di circoscrivere il vincolo di inerenza agli scopi istituzionali nei confronti delle sole società partecipate cd. “di primo livello” cioè quelle partecipate direttamente (anche in forma minoritaria) e non più, per esempio, nei confronti delle holding;

RITENUTO CHE possano essere considerate escluse dall'ambito applicativo della norma:

- le partecipazioni "indirette" degli enti locali;
- le società quotate;
- le società strumentali oggetto dell'art. 13 del D.L. 223/2006 (c.d. Bersani);
- le società erogatrici di servizi pubblici locali.

VISTO in particolare, l'art. 4, comma 1, della l. n. 135/2012, di conversione del d.l. n. 95/2012 ha disposto che nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente: a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013; all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. (lettera così modificata dalla legge 9/08/2013 n.98).

Tali disposizioni, tuttavia, ai sensi del successivo comma 3, "non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica";

VISTO l'art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122) che dispone che fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società e che entro il 30 settembre 2013 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Tuttavia, è stato anche precisato che l'obbligo di liquidazione non si applica ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

Inoltre, le disposizioni limitative suddette non si applicano alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite;

Ritenuto che:

le citate disposizioni di legge recenti vanno considerate unitamente al disposto di cui alla l. n. 244/2007, commi 27 e ss., secondo cui, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

PRESO ATTO che l'art. 14, c. 32, D.L. n. 78/2010, per i comuni con popolazione sino a 30.000 abitanti, vieta la costituzione di società o l'acquisizione di partecipazioni ma, attraverso un'apposita clausola di salvaguardia, autorizza il mantenimento delle "società con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti".

DATO ATTO che risulta che questa Amministrazione detiene ad oggi una serie di partecipazioni in diverse società come da elenco di seguito riportato:

NUM.	Ragione sociale	Numero azioni o partecipazioni	Partecipazione in €	Quota di partecipazione in %	Oggetto attività
1	UNIACQUE S.P.A.	22.117	22.117,00	1,08%	Gestione del servizio idrico integrato.
2	ANITA S.R.L.	6.486,95	6.486,95	6,4869%	Esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni. A titolo esemplificativo, tra le partecipazioni figurano quelle in società che operino nel campo della distribuzione locale del gas naturale nonché della vendita di gas naturale, come pure di energia elettrica.
3	AQUALIS S.P.A.	332.465	332.465,00	6,47%	Proprietario- gestore reti acquedotto
4	CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A.	664.485	664.485,00	6,99%	Proprietario reti fognarie e gestore servizio depurazione
5	SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	6.494	6.494,00	32,47%	Gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale e tutela dell'ambiente.
6	SERVIZI SOCIO SANITARI VALLESERIANA S.R.L.:	3.000	3.000,00	5,26%	Esercizio delle finalità connesse e inerenti alla gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitari e tutela dei minori.

RITENUTO di dover effettuare la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 3, comma 28, della L. n. 244/2007 e smi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha costituito o aderito alle società sopra elencate con il fine specifico di produrre servizi di interesse generale, come di seguito meglio evidenziato:

### **Società UNIACQUE S.p.A.**

**Oggetto sociale:** si occupa della gestione del servizio idrico integrato, ed in particolare: la società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La società può, inoltre, eseguire ogni altra attività e servizio attinente o connesso all'oggetto sociale e promuovere ed intraprendere tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attività intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito.

La società realizza e gestisce, nell'ambito territoriale ottimale di competenza, i servizi e le attività di cui ai precedenti commi prevalentemente per conto dei comuni soci.

Fermo restando l'obbligo di realizzare e gestire la parte prevalente della sua attività per conto degli enti locali soci, la società, nei limiti di cui all'art. 2361 Cod.Civ. e nel rispetto dello statuto societario, può svolgere attività e servizi per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, mediante la costituzione di società di capitali controllate o collegate e la partecipazione a tali società o mediante la partecipazione anche di minoranza a società di capitali aventi oggetto analogo, affine o strumentale al suo.

La società può, altresì, coordinarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività e, in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie, purché la parte più importante dell'attività della Società sia comunque svolta a favore degli Enti locali azionisti e le predette operazioni non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati alla Società.

#### **Utili:**

Anno 2010: 886.672,00

Anno 2011: € 2.856.164

Anno 2012: € 5.663.478

**Servizio che svolge per il Comune:** gestione del servizio idrico integrato, titolare del diritto di prelievo dalla sorgente, di distribuzione, raccolta, fognatura e depurazione.

### **Società ANITA S.R.L.**

#### **Oggetto sociale:**

La società agisce quale strumento organizzativo proprio degli enti locali soci, direttamente o tramite società dagli stessi controllate, per l'esercizio delle attività di natura finanziaria, finalizzate all'assunzione e gestione di partecipazioni, anche di minoranza, in società od enti, costituiti e costituendi, pure di natura consortile, che abbiano ad oggetto l'erogazione di servizi pubblici locali o servizi di interesse economico generale, ovvero la gestione e/o la proprietà di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, destinate alla produzione di servizi pubblici locali nell'ambito di competenza degli enti locali. Ad esempio operanti nel campo della distribuzione locale o la vendita del gas naturale e di gas di qualsiasi altra specie o di energia elettrica. La società ha lo scopo di attuare gli indirizzi strategici deliberati dagli enti locali soci mediante l'esercizio unitario dei diritti correlati alle partecipazioni societarie assunte dalla società, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e continuità dell'azione amministrativa; esercitare funzioni di coordinamento, prestare consulenza e servizi diretti allo sviluppo ed al miglioramento organizzativo, gestionale, amministrativo, finanziario e commerciale.

#### **Utili:**

Anno 2010: € 85.071,00

1/07/2011-30/06/2012: € 729.965,00

1/07/2012-30/06/2013 : € 672.994,00

**Servizio che svolge per il Comune** :Anita S.r.l. detiene la quota del 51,135% del capitale sociale di Unigas Distribuzione S.r.l., società con sede in Nembro avente per oggetto l'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale ai clienti finali. Si tratta di una Holding.

### **Società AQUALIS S.P.A.**

#### **Oggetto sociale:**

La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, captazione, produzione, approvvigionamento, accumulo, trasporto, adduzione, distribuzione, vendita, utilizzo di acqua ad usi civili, industriali ed agricoli; raccolta, collettamento, trattamento, scarico, recupero e riutilizzo delle acque di rifiuto; trattamento e smaltimento dei fanghi residui; esercizio di altri servizi pubblici a rete; svolgimento di attività di gestione amministrativa e/o tecnica strumentali.

**Utili:**

Anno 2012: non approvato

Anno 2011: PERDITA € 238.831,00

Anno 2010: € 23.057,00

**Servizio che svolge per il Comune:** servizio acquedotto – proprietà di una parte di impianti idrici sul territorio comunale, trattasi di società patrimoniale.

**Società CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A.****Oggetto sociale:**

Progettazione e costruzione di impianti di fognatura, collettamento e depurazione acque reflue; svuotamento e manutenzione dei pozzi neri, fossi e canali di scolo; smaltimento, trattamento, trasformazione, trasporto e commercializzazione rifiuti solidi vari; gestione servizi di tutela, salvaguardia e mantenimento dell'ambiente; gestione di servizi energetici come distribuzione e vendita di energia elettrica e gas; studi, ricerche, assistenza, consulenza, attività di monitoraggio ambientale, progettazione e esecuzione di impianti e opere; gestione di laboratori di analisi anche per conto terzi.

**Utili:**

Anno 2012: € 52.688,00

Anno 2011: € 6.075,00

Anno 2010: € 56.374,00

**Servizio che svolge per il Comune:** offre molteplici servizi su richiesta dei Comuni soci, quali ad esempio manutenzione di piste ciclopedonali, manutenzione ordinaria e pulizia reticolo idrico e fognario.

**Società SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.****Oggetto sociale:**

La società ha come oggetto sociale la gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale a partire dallo svolgimento dei servizi per i soci. In particolare svolge alcuni dei seguenti servizi: raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti, compresa la gestione delle piattaforme ecologiche comunali; realizzazione di impianti, raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento, compresa la fase di riciclaggio e recupero energetico dei rifiuti; realizzazione impianti, raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento, anche con recupero energetico e riciclaggio dei rifiuti ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, pericolosi; realizzazione impianti per la raccolta differenziata e la nobilitazione dei materiali con impianti a tecnologia complessa; manutenzione del verde e di altri manufatti pubblici; spezzamento strade e sgombero neve; gestione di altri servizi pubblici locali individuati dai comuni soci compresa la sportelleria; attività connesse alla

gestione integrata dei servizi e delle aree cimiteriali; installazione, cablatura, manutenzione ed esercizio di reti e di servizi telematici, informatici e di telecomunicazione per qualsiasi uso destinati; realizzazione ed esercizio di reti di pubblica illuminazione e gestione delle lampade votive nelle aree cimiteriali; gestione integrata dei servizi di manutenzione immobili, uffici e strutture pubbliche; gestione fornitura di information technology e customer service.

**Utili:**

Anno 2012: € 1.078,89

Anno 2011: € 782,00

Anno 2010: € 1.317,00

**Servizio che svolge per il Comune:** gestione tecnica e amministrativa del servizio rifiuti (sportello, emissione ruolo, raccolta rifiuti e spezzamento strade), gestione del parcheggio multipiano e gestione degli impianti fotovoltaici installati su edifici comunali.

**Società SERVIZI SOCIOSANITARI VALLESERIANA S.R.L.**

**Oggetto sociale:**

Esercizio sia in via diretta che attraverso altre società delle attività connesse ed inerenti alla gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitari in generale, della tutela dei minori e di ogni altra attività inerente il socio-assistenziale e socio-sanitario.

**Utili:**

Anno 2012: € 38.399,00

Anno 2011: € 1.389,00

Anno 2010: € 1.002,00

**Servizio che svolge per il Comune:** La società gestisce i servizi sociali sovracomunali previsti dal Piano di Zona (legge 328/00) approvato dall'Assemblea dei Sindaci e relativi all'area dei minori, dei disabili, degli anziani, delle persone che vivono in situazione di grave emarginazione.

RILEVATO da quanto sopra che le suddette società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e promozione delle attività economiche del territorio mirare al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:

n. 44 del 23/12/2010 ad oggetto "Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Nembro- avvio del procedimento ai fini della verifica dei presupposti per il loro mantenimento ai sensi degli artt. 2-3 della legge 244/2007 (finanziaria 2008);

n. 27 del 1/08/2013 ad oggetto "Ricognizione società partecipate nell'ambito del servizio idrico integrato, determinazioni del Consiglio Comunale";

VISTI:

il vigente statuto comunale;

il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

l'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);

l'articolo 14, comma 32, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122;

l'art. 16 comma 28 della Legge n. 148 del 14 settembre 2011;

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco Claudio Cancelli;

Uditi gli interventi:

Segretario comunale (Dott. Salvatore Alletto). Aggiunge che sul Sole24ore di domenica ha letto che con la legge di stabilità è stata prevista la facoltà di mantenere le società sino al 31/12/2017, con iscrizione delle perdite nei bilanci dei Comuni in proporzione alle quote possedute.

Morotti Luca (Lega Nord). Chiede i dettagli in merito alla tipologia, costituzione e costi dei Cda delle società.

Sindaco (Claudio Cancelli). I tre componenti del Cda di Aqualis costano 16.000€ poi c'è il costo del collegio sindacale di circa 30.000€. Evidenzia che alcuni comuni hanno espresso perplessità sul fatto che venissero eletti 3 tecnici non dipendenti, infatti la norma prevede che su 3 eletti, 2 debbano essere dipendenti con compenso pari a zero, anche se altri hanno sostenuto questa possibilità. Per le altre non ha i dettagli, farà avere i dati ai capigruppo.

I capigruppo consiliari Noris, Morotti e Bergamelli dichiarano voto favorevole.

Con n.16 voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano da n.16 consiglieri presenti e votanti:

#### **DELIBERA**

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e si intendono qui integralmente ripetute e trascritte;

- 1) di autorizzare ai sensi del comma 28 dell'art.3 della Legge 244/07 il mantenimento delle seguenti partecipazioni, le quali rispondono ai requisiti richiesti dalle disposizioni citate in premessa, in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali o in quanto producono servizi di interesse pubblico generale:
  - Uniacque spa
  - Anita srl
  - Serio Servizi Ambientali srl
  - Servizi Socio Sanitari Valle Seriana srl
- 2) Quanto alle società Aqualis s.p.a. e Consorzio territorio ed ambiente Valle Seriana spa, di ritenere la relativa partecipazione non più strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, per l'effetto, di domandare l'avvio del procedimento di liquidazione, in primo luogo attraverso la fusione per incorporazione in Uniacque, anche previo trasferimento della nuda proprietà dei beni ed infrastrutture del servizio idrico ai comuni soci, mentre, in difetto di attivazione in tal senso, di procedere a domandare, nelle sedi competenti, la liquidazione della società per impossibilità/illiceità dell'oggetto sociale o a domandare la liquidazione della partecipazione in capo al Comune di Nembro, anche mediante recesso, agli altri soci (vedasi deliberazione del consiglio comunale n.27 del 1/08/2013 ad oggetto "Ricognizione Società Partecipate nell'ambito del servizio idrico integrato, determinazioni del Consiglio Comunale");
- 3) di domandare al Sindaco ed al Segretario Comunale ogni adempimento connesso al presente atto;
- 4) di trasmettere copia della presente alle società partecipate, al Revisore dei Conti ed alla Corte dei Conti sezione Lombardia, ai sensi dell'art.3, comma 28 della legge 244/2007;

Indi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta del Presidente di votare l'immediata esecutività;

Con n. 16 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti:

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, 4 comma, del D. Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE  
Claudio Cancelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Salvatore Alletto

COPIA

## **DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 39 DEL 28/11/2013**

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, decreto legislativo n. 267/00)**

Certifico io sottoscritto Responsabile del settore affari generali su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 10/12/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 25/12/2013

Nembro, li 10/12/2013

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Laura Dordi

### **TRASMISSIONE COPIA DELIBERAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Si certifica che copia del presente atto è stata trasmessa ai Capigruppo in data 10/12/2013

Nembro, li 10/12/2013

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa Laura Dordi

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, decreto legislativo n. 267/00)**

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del II comma dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/00 in data \_\_\_\_\_

Nembro, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale